

Giulia Battistoni

Alessia Farano, *Il giudice e la buona scienza. L'istituzione del fatto scientifico in giudizio*, Giappichelli, Torino 2024, pp. 162

In un contesto storico e geopolitico segnato da crisi globali che mettono in discussione le categorie tradizionali del diritto, emerge con forza la necessità di ripensare i rapporti tra sapere scientifico e decisione giuridica. Basti pensare, ad esempio, al contenzioso climatico, in cui anche categorie consolidate – come quella di responsabilità e il nesso naturalistico-causale – devono essere ripensate alla luce di fenomeni complessi, quali gli effetti diffusi e spesso differiti nel tempo dell'agire umano. In questo scenario, il recente volume di Alessia Farano, dedicato al modo in cui la “buona scienza” entra nel processo e viene utilizzata dal giudice nell'accertamento e nell'*istituzione* dei fatti, si impone per attualità e urgenza.

L'opera si inserisce coerentemente in un percorso di ricerca che l'autrice conduce da anni, già avviato con *La responsabilità giuridica alla prova delle neuroscienze* (2018), e proseguito attraverso contributi in cui il tema della responsabilità è affrontato al crocevia tra diritto e morale e in cui Farano insiste sulla necessità di recuperare una dimensione di razionalità pratica nell'attività giudiziaria, chiamata a confrontarsi con saperi scientifici sempre più complessi, che non possono essere recepiti passivamente ma devono essere sottoposti a vaglio critico (cfr. A. Farano, *Legal Responsibility between Morality and Mind*, «Rechtsphilosophie. Zeitschrift für die Grundlagen des Rechts» 11, 1/2025, pp. 21-32).

Ciò che caratterizza il lavoro dell'A. è l'uso rigoroso degli strumenti e della terminologia filosofica per analizzare questioni senz'altro giuridiche, ma dotate di profonde implicazioni morali ed epistemologiche. In questo senso, il volume non si limita a esaminare l'istituzione del fatto scientifico in giudizio, ma affronta anche questioni di rilievo metaetico ed epistemologico, quali il rapporto tra autofondazione ed eterofondazione della normatività e il ruolo dell'epistemologia nel ragionamento giuridico. Ne emerge un contributo che si colloca pienamente nell'ambito della filosofia del diritto, capace di dialogare tanto con i giuristi quanto con i filosofi. Nel seguito si presenteranno, senza pretesa di esaustività, i contenuti principali dell'opera, al fine di ricostruirne le linee argomentative fondamentali.

Il volume si articola in sei capitoli, preceduti da un'introduzione.

L'introduzione chiarisce che il volume si concentra sul rapporto tra scienza e diritto, in particolare sul ruolo degli esperti nel processo e sul contributo epistemico che possono offrire al giudice nell'accertamento dei fatti. L'interrogativo centrale riguarda la "buona scienza", la funzione del giudizio come ricerca della verità e le intersezioni tra razionalità giuridica e scientifica. La tesi dell'A. è esposta con chiarezza già dalle prime pagine: «che il giudizio sia luogo di istituzione del fatto scientifico, che si giova del canone della buona scienza – esponendosi a una contaminazione metodologica tra i saperi coinvolti – per affermare, consolidare o negare attese di "giustizia"» (p. XI). Tale impostazione è sviluppata attraverso una «genealogia alternativa della perizia» (ibid.). Pur muovendosi in una prospettiva giuridica, sostenuta anche dal riferimento a diverse sentenze, il lavoro assume al contempo una dimensione metaetica, offrendo riflessioni sul processo di accertamento dei fatti e sulle sue implicazioni etiche e giuridiche.

Il primo capitolo, *L'istituzione giuridica del fatto scientifico*, esamina il rapporto tra epistemologia giudiziaria ed epistemologia generale, soffermandosi sul ruolo della "buona scienza" nella ricostruzione della *quaestio facti*. Centrale è il riferimento alla sentenza *Daubert* (1993), che introduce criteri per la selezione e l'uso della conoscenza scientifica nel processo. L'A. distingue tra un modello argomentativo, fondato sulla probabilità e sulla ragion pratica, e un modello dimostrativo, centrato sulla logica, mostrando così l'intreccio tra dimensione epistemica e normativa: i fatti non sono semplicemente accertati, ma *istituiti* attraverso regole e prassi. Ne deriva una rilettura del rapporto tra *quaestio facti* e *quaestio iuris*, evidenziando la dipendenza della prima dalla seconda. La genealogia del "fatto scientifico", ricostruita attraverso gli studi di Barbara Shapiro, ne mostra l'origine nel modello giudiziario del *matter of fact*, confermando la reciproca influenza tra scienza e diritto. In questo quadro l'A. colloca anche Francis Bacon, interpretato come figura di giurista-scienziato che trasferì categorie e pratiche giuridiche nel metodo scientifico. L'analisi conduce alla concezione costitutiva di Hans Kelsen, secondo cui è l'imputazione a rendere conoscibile il fatto in giudizio, fino agli approcci ermeneutici e istituzionalistici, che ne sottolineano il carattere interpretativo e istituzionale, insieme alla funzione generativa e performativa del diritto. Ne segue che il ricorso alla "buona scienza" può produrre "effetti di realtà", ma anche il rischio di far passare scelte normative come dati naturali, sottraendole al controllo della razionalità argomentativa.

Il secondo capitolo, *Storie e modelli di esperti in giudizio*, ricostruisce il ruolo degli esperti come snodo centrale nell'istituzione giuridica del fatto scientifico, evidenziando come la loro presenza derivi da una progressiva contaminazione tra saperi che ha inciso anche sulla funzione del giudice.

Già nel Trecento, con l'ingresso dei *sapientes* – soprattutto medici – nel processo, emerge il problema del valore giuridico del sapere esperto, inizialmente legato più all'autorità sociale che al suo statuto scientifico. Nel tempo, il processo contribuisce allo sviluppo delle scienze – in particolare della medicina – rafforzando l'intreccio tra dimensione epistemica e normativa. Questo rapporto si consolida nel Seicento con Paolo Zacchia, che contribuisce alla nascita della medicina legale. Antonio Maria Cospi difende poi un modello di giudice capace di valutare criticamente il sapere esperto, preservando l'autonomia del giudizio. In età contemporanea, pur in presenza di un ruolo formalizzato degli esperti, permane la discrezionalità del giudice, che decide sul loro impiego e sulla loro attendibilità. Ciò riapre il problema del *iudex peritus peritorum* e mette in luce due rischi opposti: la deferenza totale verso il sapere tecnico o, al contrario, la sua esclusione. Alcuni casi emblematici mostrano come un uso distorto o assente della scienza possa condurre a decisioni fondate su forme di pseudo-scienza. Ne emerge la persistente problematicità del rapporto tra giudice ed esperti e, più in generale, dell'uso della “buona scienza” nel processo.

Il terzo capitolo, *La costruzione giudiziaria della buona scienza*, affronta il problema dell'idealizzazione della scienza come fonte di verità certa, che può generare atteggiamenti acritici verso gli esperti ed escludere forme di conoscenza non pienamente dimostrative. L'A. ricostruisce la genesi del “mito della buona scienza”, contrapposta alla *junk science*, sviluppatosi negli Stati Uniti negli anni Novanta. Centrale è il contributo di Peter Huber, che attribuisce al giudice il ruolo di custode del metodo scientifico (*gatekeeper*), impostazione recepita nella sentenza *Daubert*, nel solco di *Frye* e delle *Federal Rules of Evidence*. Il giudice è così chiamato a valutare la scientificità delle prove secondo criteri come testabilità, *peer review*, tasso di errore e accettazione generale, introducendo nel processo il problema della demarcazione tra scienza e pseudo-scienza. Tuttavia, il riferimento a modelli epistemologici come il verificazionismo di Carl Hempel e al falsificazionismo di Karl Popper risulta problematico, poiché difficilmente applicabile in ambito giudiziario: i giudici sono investiti del ruolo di *gatekeeper*, ma privi di adeguati strumenti epistemologici. In questo contesto si inserisce la critica di Sheila Jasanoff, che mette in discussione sia il “mito della buona scienza” sia quello “della trascrizione”, secondo cui il diritto dovrebbe recepire passivamente i criteri scientifici. Al contrario, attraverso la nozione di “co-produzione”, propone un costruttivismo debole che evidenzia l'interdipendenza tra scienza e diritto: il sapere scientifico influenza il giudizio, ma è a sua volta modellato dalle pratiche giuridiche riconoscendo così la dimensione giudizialmente costruita del fatto scientifico.

Il quarto capitolo, *L'idealizzazione della scienza in giudizio*, ruota attorno al “mito della trascrizione”, mostrando come il diritto recepisca spesso in modo acritico gli assunti scientifici, affidandosi agli esperti secondo un “separatismo deferenzialista”. Ciò emerge, ad esempio, nell'uso delle neuroscienze forensi, talora accolte senza un'adeguata verifica della loro attendibilità, con il rischio di una deriva scienziata; dall'altro lato, vi è il dubbio che la mediazione tra giudice ed esperto garantisca davvero l'ingresso della “migliore scienza” nel processo. La genealogia di tale deferenza viene ricondotta al XIV secolo, con il ricorso del diritto alla medicina, segnando una progressiva perdita di autonomia. Si delineano così due atteggiamenti opposti: fiducia nell'oggettività scientifica e timore della sua egemonia. Ne deriva una tensione tra funzione “aletica” del processo e il valore democratico della verità, da un lato, e la sua delega agli esperti. Tra i modelli alternativi emergono, da un lato, l'auto-sufficienza del giudice, dall'altro la valorizzazione della perizia, pur nel riconoscimento dei limiti epistemici della scienza. Infine, anche alla luce delle analisi di Michel Foucault, viene messo in luce l'intreccio tra verità e potere, mentre la prospettiva “naturalistica”, sviluppata da Brian Leiter sulla scia di Willard Van Orman Quine, propone una lettura empirica e predittiva del ragionamento giuridico.

Il quinto capitolo, *Giustizia epistemica e saperi esperti*, affronta il rapporto tra dimensione normativa ed epistemica da una prospettiva di genere. L'A. mostra come diritto e scienza, letti alla luce dell'epistemologia femminista, abbiano storicamente operato come strutture di dominio maschile, contribuendo a consolidare gerarchie di potere anche nel processo. Fin dal XIII secolo, nei procedimenti per stupro emerge il ricorso a esperti del corpo femminile, mentre si sviluppano stereotipi – come quello della donna isterica o infanticida – dovuti ad un malsano intreccio tra diritto e psichiatria. Tali schemi persistono anche in casi recenti, talora sfociando in decisioni censurate dalla CEDU per vittimizzazione secondaria. Analogamente, il ricorso a teorie prive di adeguato fondamento scientifico ha contribuito a rafforzare modelli di genere asimmetrici. In questi contesti, il sapere esperto non corregge i pregiudizi, ma li consolida, intrecciandosi con le “massime di comune esperienza”. L'A. interpreta tali fenomeni attraverso la categoria dell'ingiustizia epistemica, in particolare nella forma dell'ingiustizia testimoniale elaborata da Miranda Fricker, per cui ai soggetti marginalizzati è attribuito un “deficit di credibilità”, mentre agli esperti un eccesso di autorità. Questa dinamica incide anche sulla produzione stessa di conoscenza. In tale prospettiva, vengono richiamati i “diritti aletici” di Franca D'Agostini, tra cui il diritto alla giustizia testimoniale. Infine, l'A. discute criticamente l'epistemologia femminista: se, come sottolinea Elizabeth Anderson, essa consente di smascherare i pregiudizi del sapere, non è esente dal rischio di nuove

forme di essenzialismo, come osserva Susan Haack. Ne deriva la proposta di integrare questa prospettiva nella pratica scientifica, promuovendo pluralità di punti di vista e un accesso più equo al “mercato della credibilità”, in vista di una giustizia epistemica e democratica.

Il sesto capitolo, *La scienza incerta nell'istituzione del fatto scientifico*, affronta il problema dell'incertezza scientifica nel processo, mostrando come essa richieda al diritto di elaborare criteri sia epistemici che normativi. Emblematica è la sentenza Cozzini (2010) sull'amianto, in cui la Cassazione interviene sull'uso del sapere incerto: il giudice, quale *peritus peritorum*, deve adottare un metodo razionale, evitando sia la ricezione passiva sia la creazione arbitraria di leggi scientifiche, e può fondare la decisione su conoscenze non certe ma dotate di elevata credibilità razionale, entro il limite del ragionevole dubbio. Ne emerge un fatto scientifico “istituito” nel processo, dinamica evidente nel contenzioso climatico, dove il diritto contribuisce alla produzione di conoscenza. Centrale è il ruolo dell'Intergovernmental Panel on Climate Change nella definizione della “migliore scienza” disponibile nell'ambito, mentre l'incertezza residua è gestita attraverso il principio di precauzione. Tale logica si ritrova in altri casi quali il terremoto dell'Aquila, dove la responsabilità degli esperti riguarda soprattutto la gestione e la comunicazione del rischio. Riemerge così la problematicità dell'uso dei saperi esperti, anche alla luce del ricorso a perizie controverse.

Il volume restituisce una comprensione del rapporto tra scienza e diritto più consapevole e feconda per il lettore – non solo giurista, ma anche filosofo e scienziato: il fatto scientifico giuridicamente rilevante emerge infatti come “istituito” nel processo, e non come dato neutro e autonomo rispetto al diritto. La ricostruzione del modo in cui il sapere esperto entra nel giudizio, inoltre, mostra come gli stessi *sapientes* siano chiamati a un esercizio di riflessività critica, che li avvicina alla figura del filosofo: non semplici detentori di conoscenze, ma soggetti capaci di interrogare i presupposti, i limiti e le implicazioni del proprio sapere – operazione che, come mostra l'A., è tutt'altro che scontata, anche a causa di pregiudizi e stereotipi radicati.

Da questo punto di vista, il volume offre anche – forse non come esito esplicitamente rivendicato, ma certamente come risultato significativo – un contributo rilevante alla riflessione sul ruolo della filosofia oggi. Non solo nella formazione dei filosofi, ma come risorsa metodologica e critica imprescindibile per le scienze e per il diritto, in grado di fornire strumenti concettuali e capacità di problematizzazione sempre più necessari in contesti caratterizzati da elevata complessità epistemica.

In questa prospettiva, risuonano ancora attuali le parole di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, che nei *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821) affermava che «la scienza del diritto è una parte della filosofia» (§ 2): un

richiamo che, lungi dall'aver valore meramente storico o retorico, invita a riconoscere la perdurante centralità della riflessione filosofica nella comprensione e nella pratica del diritto contemporaneo; in tal senso, il contributo dell'A. risulta oggi particolarmente rilevante, illuminando il nesso tra scienza, diritto e verità nel processo e restituendo alla filosofia un ruolo essenziale in tale riflessione.